



Consiglio della Provincia autonoma di Trento

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL DIFENSORE CIVICO EX ART. 36, COMMA 2, LEGGE 104/1992



IL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico, quale organo stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra ente e cittadino, interviene in caso di disfunzioni, carenze, ritardi od omissioni, su segnalazione o d'ufficio, per tutelare diritti e interessi dei cittadini nei confronti di atti e comportamenti dell'amministrazione. Non adotta provvedimenti, né può annullare o modificare atti. Non ha poteri coercitivi. La sua attività è finalizzata a garantire in piena libertà ed indipendenza i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. con effetti deflattivi del contenzioso.





Consiglio della Provincia autonoma di Trento

IL TUO DIFENSORE CIVICO

POSIZIONE DI AUTONOMIA

Il Difensore civico non si trova in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto ad altri organi della Pubblica amministrazione. Rileva, anzi, la netta indipendenza dal potere esecutivo, assumendo le proprie determinazioni in completa autonomia. Non è un magistrato, né svolge funzioni di avvocato. Il suo intervento è gratuito.

Ufficio del Difensore civico





IL TUO DIFENSORE CIVICO

RUOLO DI MEDIAZIONE

Spetta al Difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, da Comuni e relativi enti strumentali in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, svolgendo a tali fini *"anche mediante la formulazione di proposte, compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni nell'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione"* (art. 2 l.p. 28/1982).



Consiglio della Provincia autonoma di Trento

IL TUO DIFENSORE CIVICO

VERSO QUALI ENTI PUÒ INTERVENIRE

Il Difensore civico può intervenire nei confronti degli enti ed uffici pubblici facenti parte del sistema pubblico integrato provinciale.

In particolare interviene nei confronti della Provincia, relative agenzie ed enti strumentali (es. Azienda provinciale per i Servizi Sanitari), nonché degli enti societari a partecipazione pubblica provinciale (artt. 32 e 33, nonché Allegato A l.p. 3/2006).

Interviene, inoltre, nei confronti dei Comuni (previa sottoscrizione di convenzione), delle Comunità, nonché degli enti erogatori di pubblici servizi.



Ufficio del Difensore civico



COMPETENZE DEL DIFENSORE CIVICO

Le competenze del Difensore civico possono essere così tipizzate:

- competenze di impulso, stimolo, sollecitazione nei confronti degli organi di amministrazione attiva che si concretizzano nella segnalazione, su richiesta o di propria iniziativa, di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi
- competenze di tipo paragiurisdizionali in relazione alla definizione dei ricorsi avverso i dinieghi di accesso agli atti
- competenze processuali per quanto attiene la costituzione di parte civile nei processi penali riguardanti reati che abbiano come vittime persone disabili (legge 104/1992)



TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN AMBITO PROCESSUALE

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

Art. 36:

- 1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà .
- 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.



COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

La costituzione di parte civile è un istituto processualpenalistico che consente al soggetto danneggiato dal reato di esercitare l'azione civile nel processo penale. In buona sostanza può costituirsi parte civile nel processo penale il soggetto che assume di aver subito un danno dal reato e ne invoca la riparazione nelle forme del risarcimento o della restituzione. La disciplina è contenuta nel codice di procedura penale (artt. 74 e ss.).

La norma di riferimento è costituita dall'art. 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno), il quale prevede: *"Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [5982; 2059 c.c.], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [2043-2054 c.c.]"*.



COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

L'art. 36, comma 2, legge 104/1992 si inserisce nella cornice normativa costituzionale di tutela e di promozione della piena ed effettiva integrazione della persona con disabilità (artt. 2, 3, 32, 38 Cost.)

Quanto alle fonti sovranazionali, improntate all'obiettivo di piena ed effettiva integrazione della persona disabile, la Carta sociale Europea garantisce al disabile *"l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità"* (art. 15). La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea tutela *"il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità"* (art. 26). Nella medesima prospettiva si colloca la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che si prefigge di *"contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità"*.



Consiglio della Provincia autonoma di Trento

IL TUO DIFENSORE CIVICO

ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ

Lo status di handicap di cui alla legge 104/1992 contraddistingue la persona che *"presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"* (art. 3, comma 1, legge 104/1992, art. 3, comma 1, l.p. 8/2003), oggetto di accertamento da parte delle competenti commissioni (art. 4 legge 104/1992, art. 4 l.p. 8/2003).

Diversamente dalla valutazione delle minorazioni legate al riconoscimento dell'invalidità civile, la procedura di accertamento dello stato di handicap si basa su criteri medico-sociali che tengono conto della difficoltà di inserimento sociale della persona e non si fonda, quindi, univocamente su criteri medico-legali o quantitativi legati alla capacità lavorativa.

A differenza dell'invalidità civile il riconoscimento dello stato di handicap non dà diritto a prestazioni economiche, ma ad agevolazioni fiscali, sociali e lavorative. Per la maggior parte dei benefici è necessario ottenere il riconoscimento dell'handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/92).



Ufficio del Difensore civico



Consiglio della Provincia autonoma di Trento

ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP

In alcuni casi è lo stesso legislatore a prevedere che la disabilità comporti un automatico riconoscimento dell'handicap (grave) ex art. 3 legge 104/1992 attraverso una procedura di accertamento semplificata e con esonero da revisioni: affetti da sindrome di down (art. 94, comma 3, legge 289/2002) e grandi invalidi di guerra (art. 38, comma 5, legge 448/1998).

Nell'eterogeneità delle fonti normative in materia sono intervenuti atti a livello governativo/ministeriale e da parte dell'INPS che hanno previsto per i soggetti riconosciuti sordi lo stato di handicap (grave). Vedasi nota (n. 3862 del 4 aprile 1995) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica –: *"il sordomutismo rientra tra quelle patologie che determinano uno stato di handicap grave e che pertanto ai sordomuti, se dipendenti, vanno concessi i permessi previsti dall'art. 33 della stessa legge 104"*.

La Commissione Medica Superiore dell'INPS con messaggio email del 13 ottobre 2011 inviato a tutte le sedi territoriali INPS (del resto d'Italia) ha riconosciuto ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, cosiddetti *"sordi prelinguali"*, la connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992. A tali fini si considera sordo *"il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"* (art. 1 legge 381/1970).

Ufficio del Difensore civico





Consiglio della Provincia autonoma di Trento

REATI PER CUI È AMMESSA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL DIFENSORE CIVICO

Procedendo ad una ricognizione delle fattispecie delittuose (ex art. 36 della legge 104/1992) relativamente alle quali il Difensore civico può costituirsi parte civile, si tratta del reato di cui all'art. 527 del codice penale (atti osceni), dei delitti non colposi di cui ai titoli XII (dei delitti contro la persona) e XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del Libro II del codice penale, nonché dei reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui). Tra i reati citati rilevavano, ad es. :

- Atti osceni (art. 527 c.p.)
- Omicidio (art. 575 c.p.)
- Lesione personale (art. 582 c.p.)
- Omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)
- Diffamazione (art. 595 c.p.)
- Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)
- Violenza privata (art. 610 c.p.)
- Violazione del domicilio (art. 614 c.p.)
- Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)
- Furto (art. 624 c.p.)
- Danneggiamento (art. 635 c.p.)
- Truffa (art. 640 c.p.)
- Circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.)

Ufficio del Difensore civico





IL TUO DIFENSORE CIVICO

CRITICITÀ NORMATIVA

Manca una norma di raccordo che preveda una comunicazione/notificazione al Difensore civico in ordine alla pendenza di un procedimento penale in danno di soggetti disabili. Tale lacuna porta a vanificare l'indicata disciplina nella sua pregnante valenza precettiva. Al fine di assicurare effettività alla disciplina in esame, rileva, quindi, la necessità di colmare il vuoto normativo anche attraverso una modifica del codice di procedura penale finalizzata a portare a tempestiva cognizione del Difensore civico l'avvio dell'azione penale relativamente alle fattispecie delittuose previste dall'art. 36 citato.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Premesso che manca una norma di raccordo che preveda una comunicazione al Difensore civico in ordine alla pendenza di un procedimento penale in danno di soggetti disabili e che tale lacuna porta a vanificare la disciplina in esame nella sua pregnante valenza precettiva, rileva la necessità di attuare una capillare azione informativa rivolta alle persone con disabilità e alle associazioni che operano a sostegno di esse finalizzata a far conoscere l'indicata facoltà del Difensore civico riguardante la tutela processuale di cui all'art. 36 della legge 104/1992.

Si tratta, del resto, di adempimenti finalizzati ad assicurare l'attuazione dell'ordine del giorno n. 627/XVI avente ad oggetto *"Promuovere una campagna informativa per le persone con disabilità e per le associazioni a sostegno di esse"*.

Il Difensore civico ha provveduto a dare tempestiva illustrazione dell'istituto in esame pubblicando sul sito del Consiglio provinciale (sezione Difensore civico) uno studio/approfondimento della materia, ripreso dalla Relazione del Difensore civico dell'anno 2022. Ha trattato il tema in ogni incontro pubblico con le comunità interessate e ha provveduto a coinvolgere il Coordinamento dei Difensori civici. Sarà relatore sul tema nella conferenza internazionale dei Difensori civici che si terrà a Roma il 21 e il 22 settembre 2023.